

FRATERNITA DI MISERICORDIA DI ATRIPALDA
VIA PIANODARDINE – ATRIPALDA
VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA – 2^ CONVOCAZIONE – PROGRESSIVO 6

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 11 agosto 1991 n. 266 ed ai sensi dell'art. 27 bis della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642

Repertorio n. Raccolta n.

Verbale di assemblea straordinaria dell'Associazione

FRATERNITA DI MISERICORDIA DI ATRIPALDA

= REPUBBLICA ITALIANA =

Il ventinove marzo duemilaquattordici.

In Atripalda alla via Pianodardinesnc, presso la sede operativa della Fraternita di Misericordia di Atripalda, ove sono richiesto.

Innanzi a me, dott. Fabrizio Virginio Pesiri, Notaio in Avellino, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Avellino e S. Angelo dei Lombardi, alle ore sedici,

è presente

AQUINO VINCENZO, nato ad Atripalda (AV) il 15 maggio 1969, domiciliato anche fiscalmente a Sorbo Serpico (AV) alla Contrada Serra n. 14, codice fiscale QNA VCN 69E15 A4890, nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'Associazione di volontariato

= **FRATERNITA DI MISERICORDIA DI ATRIPALDA** =

con sede legale in Atripalda (AV) alla via Pianodardinesnc --ove pure il componente domicilia per la funzione--, codice fiscale 92019980645, partita IVA 02607330640, costituita con atto pubblico ricevuto dal Notaio Paolo Di Rito già della sede di Bisaccia il 25 ottobre 1985, Repertorio 3714/Raccolta 712, registrato in Sant'Angelo dei Lombardi il 14 novembre seguente al n. 2953, modificato in forza di deliberazione assembleare del 13 aprile 2013, verbalizzata in pari data con mio atto, Repertorio 34793/Raccolta 8398, registrato in Sant'Angelo dei Lombardi il 29 detti al n. 1166, Ente con fine di assistenza, di culto e di beneficenza, Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (*Onlus*) ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, civilmente riconosciuto ai sensi degli artt. 12 del codice civile e 14 del D.P.R. 324 luglio 1977 n. 616 con Decreto della Giunta Regionale della Campania 6 dicembre 2011 n. 219, iscritta al n. 283 del Registro delle Persone Giuridiche

tenuto dall'Ufficio Regionale delle Persone Giuridiche presso la Giunta Regione Campania ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, giusta Decreto del Presidente della Giunta Regione Campania 22 settembre 2003 n. 619, seguito dal Decreto Dirigenziale Regionale A.G.C. 1-Settore 5-Servizio 1 n. 57 del 20 giugno 2013 (di approvazione della modifica statutaria), iscritta al n. 9 del Registro Regionale del Volontariato della Regione Campania, giusta decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania n. 16012 del 6 dicembre 1993.

Il comparente, della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo, mi dichiara che è qui riunita, in questo luogo, giorno ed ora, in seconda convocazione, l'assemblea dei soci della predetta Associazione Fraternita di Misericordia di Atripalda per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

= discussione e deliberazione sulle modifiche degli art. 3, 8, 9, 23, 24, 42, 44, 50, 55 e 56 dello statuto sociale, in aderenza alla bozza di statuto depositato presso la sede operativa in Atripalda alla via Pianodardinesnc, a disposizione dei soci in tutti i giorni feriali dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e sul sito www.misericordiaditripalda.it.

Il comparente mi richiede di far constare da pubblico verbale le risultanze che l'assemblea andrà ad adottare.

Al che aderendo, io Notaio dò atto di quanto segue.

Assume la Presidenza dell'assemblea, ai sensi di legge e di statuto sociale, il costituito Vincenzo Aquino, il quale

constatato che

= la presente assemblea è stata regolarmente convocata per questi ora, giorno e luogo in seconda seduta ---essendo andata deserta la prima seduta, convocata in questo stesso luogo per il giorno 28 marzo 2014 alle h. 23.30-- con modalità e termini idonei, anche ai sensi dell'art. 8 disp. att. c.c., anche alternativi a quelli previsti dall'art. 47 del vigente statuto, mediante avviso nominativo e personale di convocazione contenente l'ordine del giorno e sottoscritto dal Presidente della Fraternita, regolarmente protocollato, pubblicato sul sito *internet* della Fraternita, esposto in maniera visibile presso la sede sociale operativa per più di quindici giorni precedenti la presente assemblea, consegnato a mano ovvero inviato a mezzo posta elettronica certificata a ciascun associato ordinario entro il medesimo termine di 15 giorni dalla data fissata per la seduta; documenti, questi, che, previa verifica della loro regolarità da parte del Presidente, rimarranno acquisiti agli atti sociali;

= sono presenti e costituiti, in proprio ed in forza di deleghe scritte --le quali, previa verifica della loro regolarità da parte del Presidente, rimangono acquisite agli atti sociali-- numero quarantasette (47) associati ordinari --dei quali n. 33 personalmente e n. 14 per delega scritta ad altro associato-- su un totale di numero cinquantanove (59) associati ordinari, comunque tutti aventi diritto al voto ai sensi dell'art. 44 del vigente statuto (quindi un *quorum* costitutivo superiore ad almeno la metà dei Fratelli e Sorelle ordinari, come richiesto dall'art. 50 del vigente statuto, e comunque superiore ai tre quarti degli associati in termini assoluti), tutti regolarmente iscritti nel libro soci ordinari vidimato in via iniziale dal Tribunale di Avellino in data 12 gennaio 1993, Repertorio 41, precisamente: Alviggi Carmine (per delega a Brogna Flaminio), Ambrosone Giuseppe (per delega ad Ambrosone Lucio); Ambrosone Lucio; Angiuoli Roberto; Aquino Maurizio; Aquino Vincenzo; Aroni Carlo; Battista Margherita; Brogna Flaminio; Cesa Monica (per delega a Strumolo Sabatino);

Ciamillo Giuseppe; Colarusso Antonella; Cucciniello Antonio; D'Agostino Giovanni; De Maio Carmine (per delega a Parziale Luigi); De Maio Raffaele; De Padova Domenico (per delega a D'Agostino Giovanni); Festevole Pasquale (per delega a Romano Vincenzo); Fiore Massimo; Fusco Antonio (per delega a Tarantino Pierluigi); Gengaro Antonio (per delega a Prete Antonella); Gengaro Massimo (per delega a Ciamillo Giuseppe); Gismondi Michele; Grimaldi Pierangela (per delega a Solimene Pellegrino); Lauretano Gennaro (per delega a Tomaselli Fabio); Limone Raffaele; Malfetano Marco (per delega a Palladino Gerardo); Mazzeo Adolfo; Meo Michele; Montone Vittorio; Palladino Gerardo; Panarella Sabino; Parziale Luigi; Picariello Giuseppe; Prete Antonella; Rega Carmela; Romano Giuseppe; Romano Vincenzo; Solimene Pellegrino; Spina Angelo; Spolverino Marinella (per delega a Spina Angelo); Strumolo Massimiliano; Strumolo Sabato; Tarantino Pierluigi; Tomaselli Fabio; Troisi Antonio; Vietri Nicola (per delega a De Maio Raffaele), essendo assenti Battista Antonio, Carpenito Renato, Chieffo Alfonso Maria, Evangelista Helman, Gagliardo Luigi, Giardina Tommaso, Laurenzano Aldo, Maglio Tommaso, Spagnuolo Giovanni, Urciuoli Gerarda, Vespiano Lidia e Vespiano Sergio;

= è presente il Consiglio Direttivo nelle persone di esso costituito Vincenzo Aquino, nella qualità di Presidente, nonché di Romano Vincenzo, nato ad Avellino 19 luglio 1972, nella qualità di Consigliere e di Vice-Presidente, nonché di Aquino Maurizio, nato a Londra (Inghilterra) l'8 dicembre 1971, Panarella Sabino, nato ad Avellino il 22 dicembre 1981, e D'Agostino Giovanni, nato ad Avellino il 18 luglio 1987, nella qualità di Consiglieri-Amministratori

= è presente il Collegio Probivirale dei Custodi delle Costituzioni, in persona di Strumolo Sabato, nato ad Atripalda (AV) il 18 settembre 1931, in qualità di Presidente, nonché di Ambrosone Lucio, nato ad Atripalda (AV) il 29 marzo 1972, di Palladino Gerardo, nato ad Atripalda (AV) il 14 ottobre 1971, e di Cucciniello Antonio, nato ad Atripalda (AV) il 29 novembre 1978, essendo assente De Maio Carmine, nato ad Avellino il 3 ottobre 1972:

= è assente il Correttore-Assistente Spirituale dell'Associazione, nominato nella persona di Vincenzo De Stefano;

= l'associazione non è dotata di organo di controllo contabile esterno, stante la non obbligatorietà a termini di legge;

= tutti gli associati convocati e presenti sono legittimati ad intervenire in assemblea, essendo regolarmente iscritti nel libro soci ordinari a norma e nei termini di legge e di statuto sociale;

= non vi sono, per dichiarazione del Presidente, altri soci oltre quelli convocati legittimati ad intervenire nella presente assemblea;

= tutti gli associati presenti e costituiti, anche tramite i delegati, si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e non si oppongono alla trattazione dei medesimi, né è pervenuta alcuna opposizione da parte degli associati assenti,

dichiara

la presente assemblea validamente costituita ed idonea a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente apre la seduta, prende la parola e dà lettura della sua relazione scritta, nella quale espone i motivi della presente convocazione, sottolineando la necessità, per la Fraternita stessa, di procedere alla modifica del vigente statuto non solo per alcune modificazioni funzionali ad un più

fluido funzionamento dell'associazione medesima (segnatamente con riferimento alla modifica degli artt. 44 --con possibilità di due deleghe in assemblea per ogni fratello-- e 56 --in tema di autorizzazione al Consiglio Direttivo della possibilità di modificare lo statuto ai fini del riconoscimento e mantenimento dei requisiti per essere iscritti nei Registri tenuti dalla competenti Autorità), ma precipuamente al fine --sulla scorta dei rilievi mossi con comunicazione protocollo 2014.0062799 della Direzione Generale per le Politiche Sociali, le Politiche Culturali, le Pari opportunità e il Tempo Libero presso la Giunta Regionale della Campania del 29 gennaio 2014, notificata con raccomandata A/R pervenuta all'associazione in data 3 febbraio 2014-- di adeguare i patti sociali sui quali l'Autorità ha formulato riserve, il tutto al fine di permettere all'associazione di permanere regolarmente iscritta al Registro Regionale del Volontariato di cui all'art. 14, comma 7 della Legge Regione Campania 23 ottobre 2007 n. 11.

Il Presidente enuncia all'assemblea, brevemente, i contenuti essenziali delle disposizioni legislative in materia di organizzazioni di volontariato contenute nella legge 11 agosto 1991 n. 266 e di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e della Legge Regione Campania 23 ottobre 2007 n. 11, nelle parti in cui incidono sullo statuto e sulla vita della Fraternita.

Sottolinea ai presenti che l'associazione, in possesso di tutti i requisiti e le condizioni a tal fine richieste --ed in aderenza peraltro alle finalità solidaristiche e di utilità sociale già perseguite dall'associazione medesima--, opera sin dalla sua costituzione in conformità allo spirito della citata normativa, e che è regolarmente iscritta nel Registro Regionale del Volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991 n. 266 ed alla legge Regione Campania 8 febbraio 1993 n. 9.

Pertanto, ai sensi dell'art. 10, comma 7, del citato D.Lgs. 460/1997, la Fraternita, in quanto organizzazione di volontariato, è considerata ONLUS di diritto, con tutte le conseguenze di legge, con particolare riferimento alle agevolazioni ed ai finanziamenti riconoscibili agli enti *non profit* perseguiti finalità e scopi di solidarietà sociale.

Peraltro, il Presidente ricorda che l'associazione si vale da sempre dell'opera personale, spontanea e gratuita dei soci volontari che vi aderiscono, la sua struttura è ispirata a principi di democraticità e di eguaglianza tra gli associati, di gratuità delle cariche sociali e delle prestazioni, fornite dalla struttura associativa ai terzi (e non agli associati), il tutto senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

Il Presidente --dopo aver sottolineato che la bozza di statuto oggi all'attenzione degli associati è stata proposta dal Consiglio Direttivo in linea con quanto disposto dal vigente statuto sociale, e che rappresenta il frutto dell'analisi da parte del Consiglio Direttivo e del Collegio Probivirale dei Custodi delle Costituzioni-- chiede all'assemblea di soffermare l'attenzione sulla bozza di statuto, pubblicata sul sito internet dell'associazione www.misericordiaditripalda.it e depositata presso la sede operativa dell'associazione in Atripalda alla via Pianodardinesnc, a disposizione dei soci --anche al fine della formulazione di eventuali osservazioni--, indi invita l'assemblea --e chiede una espressa delibera in tal senso-- ad approvare il testo all'unanimità, patto per patto e globalmente, e di adottarlo con effetto immediato, previa ovviamente approvazione da parte del competenti Organi regionali.

Il Presidente sottolinea come le prospettate modifiche siano di taglio strettamente necessitato (perché segnalate ai fini del mantenimento dei requisiti utili alla Iscrizione al Registro Regionale del Volontariato) o comunque soltanto formale e funzionale ad un miglior funzionamento dell'associazione, comunque tali da non tradire in alcun modo lo spirito della Confraternita ed i suoi caratteri essenziali, perché non incidenti sull'irrinunciabile fisionomia di una Fraternita di

Misericordia, né sulle garanzie di essenzialità della sua vita associativa; sottolinea, altresì, che le modifiche medesime sono state ispirate al criterio della esplicitazione dell'aderenza dello statuto sociale e della vita medesima dell'associazione alle norme inderogabili dettate dalla legge 11 agosto 1991 n. 266 e dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, e comunque dalla normativa degli enti *non-profit*.

E così sono state esplicitate le seguenti circostanze:

-- le prestazioni dell'associazione non vengono fornite in favore degli associati ma sono rivolte esclusivamente a soggetti terzi;

-- l'opera umana e cristiana dell'associazione è rivolta a soggetti versanti in stato di bisogno come previsto dal più volte richiamato D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni (artt. 3 e 23);

-- la marginalità delle eventuali attività commerciali e produttive rientra nei limiti dell'espressamente richiamato D.M. 25 maggio 1995 e successive modificazioni ed integrazioni (art. 8);

-- conformemente al disposto dell'art. 2, comma 1-2, della citata legge 266/91, viene esplicitato che, in linea con la gratuità e volontarietà dello scopo associativo, è espressamente esclusa qualsivoglia correlazione tra atti di liberalità in favore dell'associazione e spese connesse all'attività di volontariato (art. 9);

-- eliminazione di qualsivoglia riferimento a particolari agevolazioni a favore dei fratelli attivi (art. 24);

-- esplicitazione dell'obbligo di formazione del bilancio o rendiconto annuale, come previsto dalla legge 266/91 - art. 3, comma 3 (art. 42);

-- con riferimento alla modalità di funzionamento dell'assemblea, previsione che ogni Fratello possa essere portatore di non più di due deleghe (in luogo della precedente previsione di un'unica delega) - art. 44;

-- previsione di *quorum* più elevati per l'approvazione, da parte dell'assemblea, della riforma dello statuto sociale (art. 50);

-- precisazione terminologica di "segnalazione" in luogo della prevista "aggregazione" dei defunti (art. 55);

-- esplicitazione della facoltà attribuita al Consiglio Direttivo di apportare allo statuto le modifiche che si rendessero necessarie al fine del riconoscimento e mantenimento della personalità giuridica della Fraternita o dei requisiti richiesti dalla legge per l'iscrizione nei Registri previsti dalla legge (art. 56).

Su richiesta del Presidente, nessuno dei presenti chiede di intervenire.

Il Presidente propone di votare in maniera palese e per alzata di mano, proponendo di procedere per differenza, e così su ogni delibera di modifica di ciascun articolo (3, comma 4, 8, 9, 23, 24, 42, 44, 50, 55 e 56) verificando chi è contrario, chi si astiene e, quindi, chi è favorevole alla proposta. In assenza di opposizioni e con il consenso unanime dell'assemblea, il Presidente propone di passare alla deliberazione.

L'assemblea, udita la relazione del Presidente, dopo breve discussione, verificata la presenza di tutte le condizioni previste dalla legge, con il voto favorevole di tutti i presenti,

DELIBERA

= a) di approvare --singolarmente e con delibera autonoma per ciascun articolo-- le modifiche apportate agli articoli 3, 8, 9, 23, 24, 42, 44, 50, 55 e 56, come da corrispondente articolato della bozza di statuto (allegando nella sua versione definitiva contenente tutte le modifiche) il cui contenuto abbiasi qui per per trascritto per formare parte integrante e sostanziale del presente verbale;

= b) di adottare il nuovo testo di statuto sociale, contenente tutte le modifiche deliberate, nel suo complesso sostitutivo del precedente, e comunque perfettamente aderente al disposto della legge 11 agosto 1991 n. 266 e del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni e comunque alla normativa degli enti *non-profit*, comunque determinando --in caso di conflitto insanabile-- di ritenere prevalenti le norme di legge su quelle dello statuto sociale.

Esso statuto, nella sua versione aggiornata contenente le modifiche innanzi deliberate, previa lettura dal Presidente fatta all'assemblea, si allega sotto la lettera "B" per formare parte integrante e sostanziale del presente verbale;

= c) di dare mandato all'organo amministrativo, in persona del Presidente, Vincenzo Aquino, perché, con i più ampi poteri anche di rappresentanza, nessuno escluso o eccettuato:

--- I) abbia a dare corso alle formalità conseguenti alle assunte deliberazioni, con tutte le facoltà occorrenti per la stipulazione di ogni atto relativo ed esecutivo;

--- II) appronti e presenti tutta la documentazione richiesta per l'approvazione da parte delle competenti Autorità delle modificazioni dello statuto, richiesta dal D.P.R. 20 febbraio 2000 n. 361 e dal Regolamento della Regione Campania approvato con decreto del Presidente della Giunta Regione Campania del 22 settembre 2003 n. 619, pubblicato sul B.U.R.C. del 6 ottobre 2003 n. 47, e comunque dalle vigenti norme in materia;

--- III) curi, svolga e perfezioni le pratiche tutte occorrenti per il formale riconoscimento e per l'iscrizione dello statuto della Fraternita nei Registri tenuti dalle Competenti Autorità, ai sensi delle vigenti norme in materia;

--- IV) apporti al presente atto, alle deliberazioni come sopra assunte e allo statuto allegato tutte quelle soppressioni, modificazioni ed aggiunte che fossero a tal fine richieste dalle competenti Autorità per i predetti fini;

--- V) renda e sottoscriva ogni documento, atto o dichiarazione anche sostitutiva di atto notorio o di certificazione necessaria allo scopo.

L'assemblea prende atto che il presente verbale e l'allegato statuto non sono soggetti ad obbligo di comunicazione alla competente Direzione generale del Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 11 del citato D.Lgs. 460/1997, in quanto pertinenti ad organizzazione di volontariato, come tale ONLUS di diritto. Ad ogni buon fine, resta in facoltà dell'Organo amministrativo dell'associazione di effettuare comunque la detta comunicazione.

Non essendovi altro da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore sedici e minuti trentacinque.

Le spese di quest'atto e conseguenti cedono a carico dell'Associazione.

All'uopo, il comparente Aquino Vincenzo, nella qualità di legale rappresentante della Fraternita di Misericordia di Atripalda, da me informato sulle responsabilità anche penali cui va incontro in caso di dichiarazioni false o reticenti, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000, dichiara che esso Ente:

= 1) è associazione di volontariato secondo quanto disposto dalla legge 11 agosto 1991 n. 266, possedendo tutti i requisiti richiesti dalla legge;

= 2) è Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) di diritto, ai sensi dell'art. 10, comma 8, del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, possedendo tutti i requisiti richiesti dalla legge.

Il comparente invoca, quindi, le agevolazioni fiscali previste dalle vigenti leggi in materia di organizzazioni prive di fini lucrativi che perseguono fini di solidarietà e di utilità sociale.

In specie il presente atto, in quanto relativo ad organizzazione di volontariato, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 11 agosto 1991 n. 266. L'esenzione dall'imposta di bollo si applica anche alle copie conformi e relative formalità, ai sensi dell'art. 27 *bis* della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, essendo la presente organizzazione di volontariato, come già detto, ONLUS di diritto.

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Del presente verbale, scritto da me con sistema elettronico ed in parte di mio pugno su quattro fogli dei quali occupa dodici pagine intere e parte della presente, ho dato lettura al comparente che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore sedici e minuti quarantacinque.

STATUTO DELLA

FRATERNITA DI

MISERICORDIA DI ATRIPALDA

INDICE

CAPO 1°

CARATTERI E FINI DELL' ASSOCIAZIONE

ART. 1) COSTITUZIONE DELL' ASSOCIAZIONE

ART. 2) EFFETTI GIURIDICI

ART. 3) SCOPO DELL' ASSOCIAZIONE

ART. 4) PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE

ART. 5) APPARTENENZA ALLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE

ART. 6) STEMMA

ART. 7) DIVISA

ART. 8) PATRIMONIO E MODALITA' DI SOSTENTAMENTO DELL' ASSOCIAZIONE

ART. 9) OPERE CARITATIVE

ART. 10) DIVISA MORALE

ART. 11) DISTINZIONI

CAPO 2°

REQUISITI DI APPARTENENZA ALL' ASSOCIAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

ART. 12) CATEGORIA DEI SOCI

ART. 13) PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

ART. 14) I FRATELLI E SORELLE "ASPIRANTI"

ART. 15) I FRATELLI E SORELLE "ORDINARI O EFFETTIVI"

ART. 16) I GRUPPI E/O SPECIALITA'

ART. 17) I FRATELLI E SORELLE "ADERENTI" (O SOSTENITORI)

ART. 18) I FRATELLI E SORELLE BENEMERITI

ART. 19) IL PRESIDENTE BENEMERITO

ART. 20) I FRATELLI E SORELLE ONORARI

ART. 21) PRINCIPI MORALI DEGLI ASSOCIATI

ART. 22) SOSTEGNO ALL' ASSOCIAZIONE

ART. 23) ATTIVITA' CARITATIVE SPECIALI, ATTIVITA' TECNICO-SANITARIE, CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE

ART. 24) AGEVOLAZIONI AI FRATELLI E SORELLE ATTIVI E DIRITTI IN CASO DI MORTE.

ART. 25) FRATELLI E SORELLE PROVENIENTI DA ALTRE MISERICORDIE.

CAPO 3°

DOVERI E DISCIPLINA DEGLI ISCRITTI

ART. 26) DOVERI DEI SOCI

ART. 27) DISCIPLINA DEI SOCI

ART. 28) PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

CAPO 4°

GOVERNO DELL' ASSOCIAZIONE

ART. 29) ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

ART. 30) DURATA DEGLI INCARICHI NEGLI ORGANI SOCIALI

ART. 31) DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 32) COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 33) ADUNANZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 34) MODALITA' D'INVITO E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 35) IL PRESIDENTE

ART. 36) IL VICE-PRESIDENTE

ART. 37) IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

ART. 38) IL CONSIGLIERE-AMMINISTRATORE

ART. 39) IL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA

ART. 40) L'ISPETTORE DEI SERVIZI

ART. 41) IL COLLEGIO PROBIVIRALE DEI CUSTODI DELLE COSTITUZIONI

ART. 42) IL REVISORE DEI CONTI

ART. 43) IL CORRETTORE (ASSISTENTE SPIRITUALE)

ART. 44) LE ASSEMBLEE

ART. 45) L'ASSEMBLEA ORDINARIA

ART. 46) L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

ART. 47) MODALITA' DELLE ASSEMBLEE

ART. 48) ELEZIONI DEGLI ORGANI SOCIALI

ART. 49) GIORNATA DELLA MISERICORDIA E ASSEMBLEA DELLA CARITA'

ART. 50) RIFORMA DELLO STATUTO

ART. 51) REGOLAMENTO GENERALE, NORME DI ATTUAZIONE E REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE

ART. 52) GESTIONE STRAORDINARIA

ART. 53) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELL' ASSOCIAZIONE

ART. 54) ARBITRATO

ART. 55) AGGREGAZIONE DI DEFUNTI

ART. 56) NORMA TRANSITORIA

ART. 57) NORMA GENERALE

STATUTO DELLA
**FRATERNITA DI
MISERICORDIA DI ATRIPALDA**

CAPO 1°

CARATTERI E FINI DELL'ASSOCIAZIONE

ART.1) COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

E' costituita dal 1985 in Atripalda alla Piazza Umberto I l'associazione dal titolo

"FRATERNITA DI MISERICORDIA DI ATRIPALDA"

con sede legale in Atripalda (AV) alla via Pianodardinesnc.

E' sodalizio di volontariato con finalità di assistenza in genere, di soccorso, educativo-religiose dell'uomo nella sua totalità a mezzo di opere di umana fraternità in ogni settore d'intervento, nell'ispirazione cristiana fondata sull'Evangelo e sull'insegnamento caritativo della Chiesa.

ART.2) EFFETTI GIURIDICI

L'Associazione è costituita agli effetti giuridici come associazione di fratelli e sorelle secondo gli articoli 18 e 38 (comma terzo) della Costituzione della Repubblica Italiana e dell'art. 12 del vigente Codice Civile.

L'Associazione di volontariato secondo quanto disposto dalla legge 11 agosto 1991 n. 266, e ONLUS di diritto secondo l'art. 10, comma 8, del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Per l'esercizio delle proprie attività religiose tiene i rapporti con le competenti Autorità Ecclesiastiche.

ART.3) SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

Scopo dell'Associazione è l'esercizio volontario, per amore di Dio e del prossimo, a mezzo dei fratelli e sorelle, di opere di misericordia, di carità, di pronto soccorso, di intervento per iniziative benefiche e per pubbliche calamità.

L'attività è svolta prevalentemente in sede locale ed in sede regionale nonché attraverso la partecipazione alle iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia cui aderisce.

L'Associazione esercita le proprie attività senza fine di lucro e con esclusivo carattere di beneficenza e solidarietà.

La scelta delle singole opere caritative da porsi in atto dall'Associazione è di competenza del Consiglio Direttivo secondo le circostanze e le possibilità dell'Associazione.

In particolare, l'Associazione potrà esercitare le seguenti opere caritative:

- a) assistenza a sinistrati, a malati, a minorati, a carcerati, ad anziani, a fanciulli, e così via;
- b) trasporto dei malati e dei feriti a mezzo di ambulanza;
- c) pronto soccorso a persone colpite da infortunio accidentale;
- d) prestazioni di assistenza notturna agli infermi, mute di letto e corresponsione di medicine o di aiuti, interventi in caso di calamità locali e nazionali, attività di protezione civile.

L'Associazione potrà promuovere ed esercitare ogni altra opera di umana e cristiana carità suggerita dalle circostanze e rendersene partecipe, rivolta ai soggetti versanti in stato di bisogno, come previsto dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 (art. 10), quali costituzione e gestione di ambulatori, di servizi di pronto soccorso, di servizi sociali, di asili, di casa di riposo, di imprese sociali, e di attività formative, nonché attività funerarie e di suffragio anche con proprio cimitero.

L'Associazione promuove la donazione del sangue e degli organi attraverso la Consociazione Nazionale Donatori di Sangue *Fratres* e l'Associazione Italiana Donatori Organi secondo gli indirizzi della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

L'Associazione provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportune iniziative.

ART.4) PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE

L'Associazione non potrà partecipare né aderire a iniziative e manifestazioni di qualsiasi genere che esulino dal proprio carattere di ente caritativo ed avente ispirazione cristiana. Non è consentito ai componenti del Consiglio Direttivo di candidarsi a cariche politiche; nel caso che intendessero esercitare questo loro diritto dovranno rimettere al Consiglio Direttivo la carica 3 mesi prima della consultazione elettorale.

ART.5) APPARTENENZA ALLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE

L'Associazione fa parte di diritto della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ne accetta lo statuto e ne costituisce la rappresentanza locale.

Il Presidente dell'Associazione rappresenta l'Associazione nella Confederazione Nazionale e nelle relative assemblee con diritto di elettorato attivo e passivo.

Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale ed amministrativa dell'Associazione, la partecipazione del sodalizio alla Confederazione Nazionale implica per tutti gli iscritti dell'Associazione, la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie Italiane rappresentate dalla stessa Confederazione, nonché l'impiego di mobilitazione caritativa in caso di calamità generali.

ART.6) STEMMA

Lo stemma dell'Associazione ha carattere nazionale ed è comune a tutte le Misericordie d'Italia nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale.

E' rappresentato da un ovale con fondo azzurro contornato da due tralci di alloro, con l'emblema della croce latina di colore rosso in campo azzurro sorgente in mezzo alle gotiche lettere F/M (*Fraternitas Misericordiae*).

Allo stemma potrà essere aggiunta solo la località e l'eventuale emblema senza altre modifiche.

ART.7) DIVISA

La divisa dell'Associazione, da usare in particolari cerimonie (religiose e funebri), è costituita da una veste nera, semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero, con una medaglia col simbolo F/M e croce latina da un lato e l'immagine della Madonna dall'altro.

Per i servizi di volontariato svolti dai fratelli di Misericordia sarà adottata una divisa secondo il modello indicato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

ART.8) PATRIMONIO E MODALITA' DI SOSTENTAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione trae i mezzi necessari ai propri fini dalle rendite patrimoniali, dalle quote e dalle elargizioni degli iscritti, dalle oblazioni delle popolazioni o di benefattori, dai contributi, dalle convenzioni con organi ed enti privati o pubblici locali, nazionali o internazionali, dalle donazioni e lasciti testamentari, da attività commerciali e produttive di tipo esclusivamente marginale, come previsto dal Decreto del Ministero delle Finanze 25 maggio 1995 e successive modificazioni, ed ogni altra entrata compatibile con le norme di legge e dall'esercizio di iniziative volte a ricevere in carità.

Il fondo comune costituito --a titolo esemplificativo e non esaustivo-- da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquistati a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione non sia imposta dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART.9) OPERE CARITATIVE

Le opere caritative dell'Associazione e degli iscritti sono gratuite nei confronti dell'assistito. L'Associazione potrà accettare dai beneficiati un'oblazione liberale, esclusa qualunque forma di compenso per il sodalizio o per l'opera prestata dai fratelli.

ART.10) DIVISA MORALE

Il volontariato è la divisa morale di tutti i fratelli e sorelle in ogni loro prestazione di attività.

E' severamente proibito per i fratelli e le sorelle l'accettazione di qualsiasi forma di compenso sia diretta che indiretta.

Il fratello e la sorella di Misericordia ricevono dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e con l'espressione del tradizionale motto: "Dio ti renda merito!".

ART.11) DISTINZIONI

A promuovere tra gli iscritti una sana emulazione nelle opere di carità potranno essere concesse ai fratelli e sorelle distinzioni aventi puro carattere morale.

CAPO 2°

REQUISITI DI APPARTENENZA ALL'ASSOCIAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

ART.12) CATEGORIE DEI SOCI

Tutti gli iscritti al sodalizio --a qualunque categoria appartengono-- sono chiamati con il nome tradizionale "*Fratello*" e "*Sorella*" ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base dell'Associazione.

Essi si distinguono in sei categorie:

- a) fratelli e sorelle aspiranti;
- b) fratelli e sorelle ordinari (o effettivi);
- c) fratelli e sorelle aderenti (o sostenitori);
- d) fratelli e sorelle benemeriti;
- e) presidente benemerito;
- f) fratelli e sorelle onorari.

L'iscrizione avviene su domanda presentata al Consiglio Direttivo munito di firma di due fratelli.

Il Consiglio Direttivo accetta o respinge la domanda con provvedimento definitivo senza essere tenuto a motivazione.

ART.13) PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde o per dimissioni, o per decadenza, o per esclusione come meglio specificato negli articoli seguenti.

ART.14) I FRATELLI E SORELLE "ASPIRANTI"

Per essere iscritti all'Associazione come fratelli (o sorelle) aspiranti occorre essere di principi e di condotta cristiana.

L'iscrizione alla categoria dei fratelli e sorelle aspiranti avviene su domanda presentata al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo accetta o respinge la domanda con provvedimento definitivo senza essere tenuta a motivazione.

In casi particolari, potrà essere ammesso come socio la persona che, pur non appartenendo alla religione cattolica, aderisca alla ispirazione cristiana del sodalizio e si proponga di farne attestazione nell'esercizio delle opere caritative dell'Associazione. I fratelli aspiranti sono coloro che intendono far parte della categoria dei fratelli ordinari. L'aspirantato ha la durata di dodici mesi di ininterrotto e lodevole servizio al termine del quale, in presenza della maggiore età e su deliberazione del Consiglio Direttivo, passano alla categoria degli ordinari. Il passaggio è spiritualmente sancito con il rito della vestizione e la consegna della veste simbolo di sacrificio,

preghiera ed anonimato. I fratelli e sorelle aspiranti non partecipano all'Assemblea e non hanno diritto di elezione attiva e passiva.

Il periodo di aspirantato può avere anche durate maggiori ai 12 mesi nei casi in cui il fratello o sorella al termine del periodo non abbia raggiunto la maggiore età, o qualora, a giudizio del Consiglio Direttivo, l'aspirante non abbia ancora acquisito i requisiti per passare alla categoria dei fratelli o sorelle ordinari.

ART.15) I FRATELLI E SORELLE "ORDINARI O EFFETTIVI"

I fratelli e sorelle ordinari sono coloro che, compiuto il periodo di aspirantato, accettano l'obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore dell'Associazione. Costituiscono il corpo funzionale dell'Associazione stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'Assemblea con diritto di elezione attiva e passiva.

Sono tenuti al pagamento delle contribuzioni stabilite per tale categoria.

Possono essere ammessi direttamente alla categoria dei fratelli e sorelle ordinari, a giudizio motivato del Consiglio Direttivo, i fratelli e sorelle provenienti da altre misericordie che dimostrano di aver superato il periodo di aspirantato e di aver ricevuto la veste.

Fino alla decisione del Consiglio Direttivo il fratello o sorella che abbia presentato domanda di iscrizione con le modalità di cui all'art. 14, è di diritto iscritto nella categoria dei fratelli e sorelle aspiranti e segue le disposizioni di cui all'art. 14.

Il Consiglio Direttivo accetta o respinge la domanda con provvedimento definitivo motivato.

ART.16) I GRUPPI E/O SPECIALITÀ

Il Consiglio Direttivo può costituire nell'ambito delle opere statutarie gruppi e/o specialità a cui possono aderire i fratelli e sorelle ordinari ed aspiranti.

Per ciascun gruppo e/o specialità il Consiglio Direttivo può nominare un Responsabile scegliendolo tra i fratelli e le sorelle ordinari e delega un Consigliere al coordinamento del gruppo.

Il Responsabile del gruppo organizza e vigila sullo svolgimento delle prestazioni del gruppo secondo le disposizioni del Consiglio Direttivo.

Il Consigliere delegato del gruppo rappresenta il gruppo nell'ambito del Consiglio Direttivo.

Un fratello o sorella può essere responsabile di più gruppi, un Consigliere può essere coordinatore di uno o più gruppi a giudizio del Consiglio Direttivo.

Il Responsabile del gruppo può partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo se convocato e con voto consultivo.

ART.17) I FRATELLI E SORELLE "ADERENTI" (O SOSTENITORI)

I Fratelli "aderenti" (o sostenitori) sono coloro che sostengono moralmente e materialmente l'Associazione senza obbligo di servizio e si impegnano alle contribuzioni che saranno stabilite per tale categoria. I fratelli e sorelle sostenitori non partecipano all'Assemblea e non hanno diritto di elezione attiva e passiva.

L'iscrizione alla categoria dei fratelli e sorelle sostenitori avviene su domanda presentata al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo accetta o respinge, la domanda con provvedimento definitivo senza essere tenuta a motivazione.

Per essere iscritti all'Associazione come fratelli o sorelle "aderenti" (o sostenitori) è necessario essere di corretta vita morale e di fare adesione alla ispirazione umanitaria e cristiana dell'Associazione.

Essi godono dei benefici spirituali o di altra natura del sodalizio e hanno diritto di partecipazione alle solennità e alle iniziative generali dell'Associazione nonché alla "assemblea della Carità" di cui all'art. 49 del presente Statuto, alle quali manifestazioni dovranno essere invitati.

ART.18) I FRATELLI E SORELLE BENEMERITI

I fratelli e sorelle benemerite sono coloro che, iscritti all'Associazione, hanno dato prestigio all'Associazione per opere e/o attività e/o collaborazioni di rilievo.

Per essere nominati fratelli o sorelle benemeriti è necessaria la proposta al Consiglio Direttivo da parte del Presidente, o di almeno tre Consiglieri, o di almeno 15 fratelli e/o sorelle attivi.

Il Consiglio Direttivo accetta o respinge la proposta con provvedimento motivato.

L'onorificenza può essere conferita anche post-mortem.

I fratelli e le sorelle benemeriti acquisiscono tutti i diritti sociali dei fratelli o sorelle ordinarie a decorrere dal momento della consegna della veste simbolo di sacrificio, preghiera ed anonimato.

ART.19) IL PRESIDENTE BENEMERITO

Il Consiglio Direttivo può nominare Presidente Benemerito una o più persone che, iscritti all'Associazione, abbiano particolari meriti per i servizi eccezionali prestati a favore dell'Associazione, in virtù della loro arte, mestiere, professione e personale capacità o dedizione, o per aver per molti anni fatto parte del Consiglio Direttivo, acquistandosi il diritto ad un'attestazione di riconoscenza.

Per essere nominati Presidente Benemerito è necessaria la proposta al Consiglio Direttivo da parte del Presidente, dal Correttore o di almeno tre Consiglieri, o di almeno 10 fratelli o sorelle ordinari.

Il Consiglio Direttivo accetta o respinge la proposta con provvedimento motivato.

L'onorificenza può essere conferita anche *post-mortem*.

I Presidenti Benemeriti possono prendere parte, e saranno sempre invitati, a tutte le adunanze del Consiglio Direttivo ove possono esprimere il loro parere a titolo consultivo in ogni argomento discusso.

ART.20) I FRATELLI E SORELLE ONORARI

I fratelli e sorelle onorari sono coloro che, non precedentemente iscritti all'Associazione, in considerazione di particolari e straordinari meriti acquisiti per aver contribuito, in virtù della loro arte, mestiere, professione e personale capacità o dedizione, a sostenere l'Associazione nel raggiungimento dei suoi fini istituzionali o per averle dato un particolare contributo di opera o di prestigio, sono nominati tali dal Consiglio Direttivo.

Per essere nominati fratelli o sorelle onorari è necessaria la proposta al Consiglio Direttivo da parte del Presidente, del Correttore, o di almeno tre Consiglieri o di almeno 25 Fratelli o sorelle attivi.

Il Consiglio Direttivo accetta o respinge la proposta con provvedimento motivato.

L'onorificenza può essere conferita anche *post-mortem*.

I fratelli o sorelle onorari acquisiscono i diritti sociali dei fratelli e sorelle aspiranti a decorrere dal momento della nomina.

ART.21) PRINCIPI MORALI DEGLI ASSOCIATI

Per essere iscritti all'Associazione occorre essere di principi morali e cristiani, tenere una condotta integra e non aver riportato condanne penali che possano creare pregiudizi all'Associazione e comunque a discrezione del Consiglio Direttivo.

ART.22) SOSTEGNO ALL'ASSOCIAZIONE

I fratelli e le sorelle si impegnano a sostenere moralmente, materialmente e/o con la loro opera i fini istituzionali dell'Associazione e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Consiglio Direttivo secondo la categoria di appartenenza.

ART.23) ATTIVITA' CARITATIVE, ATTIVITA' TECNICO-SANITARIE, CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE

Il Consiglio Direttivo promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei fratelli e sorelle con corsi di istruzione e con ogni altro idoneo mezzo.

Promuove altresì attività ed iniziative di carattere culturale, ricreativo e sportivo, nei limiti e con le modalità di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 (art. 10) e successive modificazioni.

Per tali attività potranno essere costituiti in seno all'Associazione anche "Circoli" che saranno presieduti da un delegato nominato dal Consiglio Direttivo.

Di tali Circoli potranno fare parte anche persone non iscritte all'Associazione che facciano domanda di ammissione al Consiglio Direttivo su presentazione di due fratelli. L'ammissione non implica alcun diritto sociale verso l'Associazione.

Per fiancheggiare nella località le opere dell'Associazione e reperire aiuti finanziari per le opere stesse potrà essere costituito --ad iniziativa di fratelli, sorelle e di cittadini amici dell'Associazione e con l'approvazione del Consiglio Direttivo-- un "Comitato *Pro Misericordia*" con gestione e responsabilità propria, delle cui risultanze il Comitato darà comunicazione al Consiglio direttivo dell'Associazione.

ART.24) AGEVOLAZIONI AI FRATELLI E SORELLE ATTIVI E DIRITTI IN CASO DI MORTE

Gli iscritti all'Associazione hanno il seguente diritto in caso di morte:

Ufficio funebre con due S. Messe.

ART.25) FRATELLI E SORELLE PROVENIENTI DA ALTRE MISERICORDIE

L'Associazione nello spirito di solidarietà verso le altre Confraternite di Misericordia consente l'ammissione tra i propri iscritti di un fratello o sorella appartenente ad altra Confraternita in caso di trasferimento del di lui domicilio stabile nel territorio dell'Associazione, che in caso temporaneo di servizio di carità, qualora ne sia presentata dall'interessato relativa domanda.

L'ammissione è fatta d'intesa con la Confraternita da cui il postulante proviene seguendo i criteri di accesso di cui agli articoli 14 e 15 e con delibera favorevole del Consiglio Direttivo.

CAPO 3°

DOVERI E DISCIPLINA DEGLI ISCRITTI

ART.26) DOVERI DEI SOCI

Tutti gli iscritti debbono:

- a) osservare lo Statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi dell'Associazione, e sul piano generale, della Confederazione Nazionale;
- b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno dell'Associazione che nella vita privata;
- c) se fratelli o sorelle attivi o iscritti a speciali settori operativi, disimpegnare diligentemente i servizi e con spirito di umana e cristiana carità;
- d) collaborare alle iniziative dell'Associazione e presenziare le riunioni;
- e) partecipare alle iniziative generali promosse dalla Confederazione Nazionale.

ART.27) DISCIPLINA DEI SOCI

Gli iscritti sono passibili dei seguenti provvedimenti previa contestazione scritta dell'addebito con invito a presentare entro 15 giorni al Consiglio Direttivo le loro deduzioni:

- a) ammonizione;
- b) sospensione a tempo determinato;
- c) decadenza;
- d) esclusione.

Contro i provvedimenti di cui ai commi a, b, c, l'interessato potrà proporre ricorso, entro 15 giorni dalla contestazione dell'addebito da parte del Consiglio Direttivo, al Collegio Probivirale che decide in via definitiva sentito il reclamante ed il Presidente entro i successivi 120 giorni.

I provvedimenti di cui alle lettere a), b), c) sono di competenza del Consiglio Direttivo.

I provvedimenti di cui alla lettera d) sono di competenza dell'Assemblea.

ART.28) PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per dimissioni, decadenza o per esclusione.

Si perde per dimissioni qualora il fratello o sorella presenti al Consiglio Direttivo, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto di associato.

Si perde per decadenza:

- a) ove nell'iscritto venga a mancare uno dei requisiti essenziali previsti per la categoria di cui il fratello o sorella appartiene, oppure ove l'iscritto si renda incompatibile coi principi spirituali e morali cui l'Associazione si ispira.

b) qualora l'iscritto, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti dallo Statuto oppure rimanga moroso per oltre un anno nel pagamento della quota sociale pur essendovi in grado di assolvervi.

La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso l'Associazione.

Il provvedimento potrà essere revocato ove siano venute a cessare le cause della radiazione, previa nuova domanda da presentarsi dal postulante al Consiglio Direttivo, il quale delibererà se riconferire al postulante i diritti personali di cui godeva in precedenza.

La qualità di socio si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto all'Associazione.

Il provvedimento è proposto motivatamente dal Consiglio Direttivo all'Assemblea su parere conforme del Collegio Probivirale.

Della proposta di esclusione dei relativi motivi il Consiglio Direttivo dà comunicazione raccomandata all'iscritto, con invito a presentare entro 15 giorni le proprie deduzioni le quali saranno rese note all'Assemblea assieme alle deduzioni del Consiglio Direttivo.

L'assemblea delibera a scrutinio segreto.

Contro il provvedimento l'iscritto può ricorrere all'Autorità Giudiziaria nei modi e termini previsti dalla normativa vigente all'atto dell'evento.

CAPO 4°

GOVERNO DELL' ASSOCIAZIONE

ART.29) ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

Sono organi della Fraternita:

- a) il Consiglio Direttivo;
- b) il Presidente;
- c) il Collegio Probivirale dei Custodi delle Costituzioni;
- d) il Revisore dei Conti;
- e) l'Assemblea.

ART.30) DURATA DEGLI INCARICHI NEGLI ORGANI SOCIALI

Tutti gli incarichi negli organi sociali durano quattro (4) anni. Ove in un organo sociale si verifichi la mancanza di un membro, succede il primo dei non eletti.

Qualora l'elezione del membro cessato non sia avvenuta su lista, la nomina del nuovo membro è fatta dall'Assemblea nella prima riunione successiva alla vacanza.

ART. 31) IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'Associazione e delibera su tutte le materie non riservate all'Assemblea.

In particolare:

a) provvede all'amministrazione dell'Associazione ivi compreso l'acquisto di mobili e di automezzi. Peraltro non sono in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico e artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita dell'Associazione. Per l'acquisto, la vendita e la permuta degli immobili o per la creazione di passività ipotecarie è necessaria la deliberazione dell'Assemblea;

b) provvede alle nomine previste dal presente Statuto e ad ogni altra nomina eventualmente occorrente;

c) delibera i regolamenti e le norme speciali;

d) delibera in ordine alla pianta organica e allo stato giuridico ed economico del personale dipendente e adotta i relativi provvedimenti attuativi;

e) provvede all'ammissione dei fratelli e alla assegnazione delle relative categorie;

f) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;

g) predispone i bilanci preventivi e consuntivi;

h) delibera le operazioni finanziarie e tecniche d'interesse dell'istituzione, ivi comprese la costituzione di organismi, enti, sezioni ed imprese sociali, non riservate alla competenza dell'Assemblea;

i) delibera sull'accettazione di eredità e legati da farsi sempre con beneficio d'inventario;

l) delibera sulle liti e nomina i rispettivi patroni;

m) prende d'urgenza i provvedimenti che appaiono necessari nell'interesse del sodalizio salvo la ratifica, quando del caso, dell'Assemblea;

- n) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque loro potere che i presenti capitoli non attribuiscono esplicitamente ad altri organi dell'Associazione;
- o) propone all'Assemblea le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei fratelli e sorelle ordinari;
- p) autorizza il Presidente a comparire in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse dell'Associazione;
- q) propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi di fratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;
- r) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità dell'Associazione.

ART.32) COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di 5 (cinque) membri.

Per essere eletti nel Consiglio Direttivo occorre appartenere alla categoria dei fratelli e sorelle ordinari ed avere almeno due anni di anzianità dalla data della delibera di passaggio alla categoria dei fratelli ordinari.

Non sono contemporaneamente eleggibili nel Consiglio Direttivo ascendenti e discendenti, fratelli, suocero e genero.

Non sono eleggibili gli stipendiati o salariati dell'Associazione.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili.

I membri del Consiglio Direttivo non possono essere contemporaneamente eletti nel Collegio Probivirale.

Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione convocata dopo le elezioni, nomina nel suo seno:

- a) il Presidente;
- b) il Vice Presidente;
- c) il Consigliere-Segretario;
- d) il Consigliere-Amministratore.

Il Consiglio Direttivo delibera l'affidamento del servizio di tesoreria secondo la norma di cui all'art. 39.

Partecipano alle adunanze del Consiglio Direttivo, con voto consultivo:

- a) I Responsabili dei gruppi o specialità, l'Ispettore dei servizi, consulenti e tecnici esterni, se espressamente convocati;
- b) I Presidenti Benemeriti;
- c) Il Correttore.

ART.33) ADUNANZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si aduna normalmente una volta al mese nonché ogni qualvolta il Presidente per ragioni particolari lo ritenga necessario, oppure ove sia fatta domanda al presidente da tre Consiglieri, oppure dal Presidente del Collegio Probivirale o dalla Presidenza della Confederazione Nazionale con motivata richiesta.

I membri che non intervengono a tre adunanze consecutive senza giustificato motivo possono essere dichiarati decaduti per decisione del Consiglio Direttivo dopo rimasti inutili due richiami scritti.

ART.34) MODALITA' D'INVITO E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'invito all'adunanza del Consiglio Direttivo è comunicato dal Presidente e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno e dovrà essere inviato almeno 5 giorni prima della data fissata.

La convocazione è ritenuta valida anche se affissa all'albo sociale, oppure inviata via posta elettronica, oppure via *fax* almeno 5 giorni prima della data fissata.

Per il suo carattere di organo di governo il Consiglio Direttivo può essere convocato anche telefonicamente in qualsiasi momento se ne ravvisi la necessità.

Trascorsa mezz'ora dall'ora indicata nell'invito, l'adunanza è valida con qualunque numero di presenti, purché non inferiore alla metà dei componenti dell'organo.

Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.

ART.35) IL PRESIDENTE

Il Presidente dirige e sorveglia le varie attività dell'Associazione e ne ha la rappresentanza legale e la firma.

In particolare:

- a) vigila per la tutela delle ragioni, degli interessi e delle prerogative del sodalizio e veglia sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti;

- b) indice le adunanze e le assemblee, secondo le disposizioni di convocazione emanate dal Consiglio Direttivo e ne tiene la Presidenza;
- c) attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee;
- d) firma la corrispondenza e in unione col Segretario le carte ed i registri sociali. Per i mandati di entrata e di uscita si osservano le disposizioni di cui all'art. 39, terzo comma;
- e) cura, congiuntamente al Segretario e al Consigliere Amministratore, la compilazione e la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;
- f) provvede alla compilazione dell'inventario delle cose di carattere storico ed artistico, nonché documenti storicamente interessanti dell'Associazione. Di tale inventario sarà inviata copia autenticata dal Presidente alla Confederazione Nazionale e alla Sovrintendenza delle Belle Arti. Di tali cose il Presidente cura la personale vigilanza e custodia;
- g) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale agli effetti di ogni evento che consigli l'interessamento della Confederazione verso l'Associazione;
- h) prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato nel presente articolo compresi atti cautelativi e conservativi anche di carattere giudiziario, salvo sottoposizione alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva al provvedimento.

ART. 36) IL VICE-PRESIDENTE

Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente; se assente o impedito lo supplisce nelle funzioni.

ART.37) IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Il Consigliere-Segretario redige i verbali; è consegnatario delle carte e dell'archivio dell'Associazione; cura la corrispondenza; tiene i libri sociali, coadiuva il Presidente nella tenuta degli inventari di cui alla lettera e) e alla lettera d) dell'art. 35; coadiuva il Consigliere Amministratore nella tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio.

Il Consiglio Direttivo può nominare un Vice Segretario per la collaborazione col Segretario nei relativi compiti.

In relazione alla particolarità del servizio di segreteria, il Segretario può essere nominato dal Consiglio Direttivo fra i dipendenti o i volontari dell'Associazione, nel qual caso ne dovrà essere tenuto conto ai fini della composizione del Consiglio Direttivo.

In tal caso, partecipa alle riunioni senza diritto di voto.

ART.38) IL CONSIGLIERE-AMMINISTRATORE

Il Consigliere-Amministratore, in collaborazione con il Presidente e con il Segretario, cura la parte amministrativa di tutte le attività dell'Associazione, dei Gruppi e delle specialità firmando i relativi documenti; provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili e redige i bilanci in unione al Consiglio Direttivo.

ART.39) IL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA

Al consigliere-amministratore, sotto la vigilanza del consiglio direttivo, è affidata la tenuta del servizio finanziario di cassa e di tesoreria dell'Associazione.

Il servizio di tesoreria e di tenuta della cassa può essere affidato ad uno o più istituti di credito scelti dal Consiglio Direttivo.

Tutti gli incassi ed i pagamenti, (come anche i mandati di entrata e di uscita del servizio di tesoreria se istituito), sono ritenuti validi e costituiscono titolo di scarico per il tesoriere e/o l'amministratore soltanto se riportanti la firma congiunta del Presidente (o in sua assenza del vice presidente), dell'amministratore (o in sua assenza del Consigliere Segretario).

ART.40) L'ISPETTORE DEI SERVIZI

Qualora le attività di intervento dell'Associazione ne dimostrino l'opportunità, il Consiglio Direttivo nomina un Ispettore dei Servizi, il quale ha la direzione dei servizi di carità e di soccorso.

La funzione di Ispettore dei Servizi può essere svolta da un fratello o sorella ordinario o da un lavoratore esterno con rapporto libero professionale o di lavoro anche flessibile.

ART.41) IL COLLEGIO PROBIVIRALE DEI CUSTODI DELLE COSTITUZIONI

Il Collegio Probivirale dei Custodi delle Costituzioni è composto da cinque membri, eletti dall'assemblea con le modalità di cui agli articoli 45 e 48 fra i fratelli e sorelle ordinari con almeno due anni di anzianità dalla data della delibera di passaggio alla categoria dei fratelli effettivi e con particolare conoscenza del corpo sociale e del Sodalizio e che abbiano dimostrato attaccamento all'Associazione.

Per l'eleggibilità al Collegio Probivirale valgono le norme e le limitazioni di cui all'art. 32 comma 3 e 4. Tali limitazioni trovano applicazione anche nel caso di nomina di ascendenti e discendenti, fratelli, suocero e genero in organi diversi dell'Associazione.

Il Collegio elegge, nel corso della prima riunione successiva alle elezioni il suo Presidente.

I membri durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Il Collegio si riunisce su convocazione del suo Presidente quando vi sia materia di decisione di sua competenza. I membri del Collegio possono essere invitati a particolari adunanze del Consiglio Direttivo senza diritto a voto.

Spetta al Collegio:

- a) vigilare sull'esatta osservanza delle norme statutarie e regolamentari da parte degli organi dell'Associazione;
- b) interpretare -in caso di divergenze- le norme dello statuto e dei regolamenti;
- c) decidere sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti disciplinari del Consiglio Direttivo nei loro confronti;
- d) sostituire l'opera del Consiglio Direttivo quando questo rassegni le dimissioni o sia impedito eccezionalmente di funzionare fino alle nuove elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre.

Il Collegio delibera validamente con almeno la presenza di tre componenti, fra i quali il Presidente, e stabilisce le regole procedurali in modo che sia garantito il contraddittorio e decide equitativamente con pronunce motivate.

I membri del Collegio Probivirale non possono essere contemporaneamente eletti nel Consiglio Direttivo.

ART.42) IL REVISORE DEI CONTI-OBBLIGO DI BILANCIO

Il Revisore (o i Revisori) dei Conti è scelto e nominato dal Consiglio Direttivo tra i soggetti aventi requisiti di legge. Il Revisore organo consultivo contabile della Associazione, vigila sulla gestione finanziaria dell'Associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Il Revisore resta in carica quattro anni e può essere riconfermato.

L'associazione è obbligata a redigere il bilancio o il rendiconto annuale, come previsto dalla legge 266/91 (art. 3, comma 3) e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.43) IL CORRETTORE (ASSISTENTE SPIRITUALE)

Il Correttore (Assistente Spirituale) è nominato dal Vescovo. Il Correttore rimane in carica fino a sua sostituzione o successione.

Il Correttore cura l'osservanza dello spirito religioso nell'Associazione e la preparazione morale spirituale dei fratelli e sorelle e svolge le particolari funzioni previste dal Regolamento Generale dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ratifica la nomina, qualora lo ritenga opportuno, in accordo col Correttore, un Cappellano per uno o più gruppi e/o specialità.

ART.44) LE ASSEMBLEE

L' Associazione si aduna in triplice forma assembleare:

- a) Assemblea ordinaria;
- b) Assemblea straordinaria;
- c) Assemblea della carità.

All'assemblea ordinaria e all'Assemblea straordinaria:

- 1) partecipano i fratelli e le sorelle della categoria dei "soci ordinari";
- 2) hanno diritto di voto i fratelli e le sorelle della categoria dei "soci ordinari" (art. 12, lettera b). Per la loro eleggibilità alle cariche sociali vale la norma di cui all'art. 32, secondo comma;
- 3) ogni socio con diritto di voto può delegare, per lettera, un altro fratello a votare per lui. Ogni fratello presente in Assemblea non può esser portatore di più di due deleghe.

All'Assemblea della carità partecipano anche gli iscritti della categoria dei "soci aderenti" o sostenitori con le particolari modalità di cui all'art. 49.

ART.45) L'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è convocata una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro il primo quadrimestre.

L'Assemblea:

- a) delibera sul resoconto morale e finanziario e sul bilancio presentato dal Consiglio Direttivo, cui sarà accompagnata la relazione del Revisore (dei Revisori);
- b) delibera sulle altre materie di sua competenza;
- c) delibera in merito alla nomina della Commissione Elettorale per il rinnovo delle cariche sociali, fissa la data, ora e luogo delle elezioni.
- d) assume i provvedimenti di esclusione dei fratelli e sorelle ai sensi dell'art.28 comma 6.

Per quanto riguarda le elezioni del Consiglio Direttivo l'Assemblea dispone la votazione per il rinnovo quadriennale del Consiglio Direttivo applicando le disposizioni di cui all'art. 48 salvo che l' assemblea deliberi la conferma del Consiglio Direttivo uscente nella totalità dei suoi membri per acclamazione. Eguali poteri di rinnovo per l' acclamazione sono applicabili anche per il collegio Probivirale.

ART.46) L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo in qualunque periodo nei seguenti casi:

- a) quando il Consiglio Direttivo ne ritenga l'opportunità per gravi motivi;
- b) quando ne sia stata fatta richiesta dalla Confederazione Nazionale per problemi dell'Associazione di particolare rilevanza o per iniziative di carattere generale;
- c) quando almeno un decimo dei soci ordinari ne faccia domanda scritta e motivata al Consiglio Direttivo;
- d) quando sono previste modifiche allo Statuto.

Nei casi in cui alle lettere b) e c) il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea entro il mese successivo alla richiesta.

ART.47) MODALITA' DELLE ASSEMBLEE

La convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria è fatta a mezzo di avviso personale da comunicarsi alla residenza dei soci almeno cinque giorni prima della data dell'Assemblea.

In casi di particolare urgenza l'Assemblea straordinaria potrà essere convocata con avviso esposto nella sede sociale nonché mediante manifesti da affiggersi in pubblico con larga diffusione almeno tre giorni prima di quello stabilito.

Gli inviti (o gli avvisi) di convocazione dovranno indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno nonché il giorno, l'ora ed il luogo della riunione.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, ed in mancanza del medesimo, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Le Assemblee sono regolarmente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei fratelli e sorelle ordinari ed in seconda convocazione con qualunque numero dei fratelli e sorelle presenti o rappresentati, sempreché tale numero sia superiore almeno al doppio dei componenti del Consiglio Direttivo.

Per la validità delle deliberazioni assembleari è necessario il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

Le votazioni si fanno per appello nominale o per alzata di mano o per scrutinio segreto (secondo scelta dell'Assemblea).

Nelle delibere concernenti il bilancio o il resoconto morale e finanziario presentati dal Consiglio Direttivo i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto.

I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro.

Per le Assemblee aventi oggetto "riforma dello Statuto" oppure proposta di "scioglimento dell'Associazione" vigono le speciali disposizioni di cui agli articoli 50 e 51.

ART.48) ELEZIONI DEGLI ORGANI SOCIALI

Le elezioni per la nomina delle cariche sociali si svolgono nell'apposito giorno e nelle ore come fissato dall'Assemblea.

L'Assemblea nomina una Commissione Elettorale composta da cinque membri scelti fra quelli appartenenti alla categoria dei fratelli e sorelle ordinari.

La commissione elettorale ha il compito di nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario e redigere le liste dei candidati.

Le liste potranno contenere complessivamente un numero maggiore o uguale degli eleggibili; in ogni caso è fatta salva la possibilità per il singolo socio, in possesso dei requisiti previsti, di candidarsi autonomamente e senza aderire ad alcuna lista.

Vengono proclamati eletti i soci che riportano il maggior numero di voti a prescindere dalla lista di appartenenza.

A parità di voti è eletto il socio avente maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione, in caso di parità di iscrizione il più anziano di età.

Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni e convoca entro sette giorni gli eletti.

Per l'elezione dei membri del collegio dei Probiviri, l'Assemblea può decidere la presentazione da parte della Commissione Elettorale di liste contenenti un numero di candidati pari al numero degli eleggibili.

ART.49) GIORNATA DELLA MISERICORDIA E ASSEMBLEA DELLA CARITA'

Ogni anno, il Consiglio Direttivo indice la "Giornata della Misericordia" e convoca possibilmente nello stesso giorno la "Assemblea della Carità", nella quale viene fatto il resoconto delle opere di assistenza e di soccorso svolte nell'anno e viene prospettato il loro sviluppo avvenire.

Tale assemblea non è organo deliberante ed è aperta ad amici e simpatizzanti dell'Associazione, nonché -se opportuno- alle autorità locali.

ART.50) RIFORMA DELLO STATUTO

La proposta di riforma dello Statuto è presentata al Consiglio Direttivo mediante motivata mozione sottoscritta da un numero di soci ordinari iscritti non inferiore a un decimo dei soci ordinari iscritti all'Associazione. La mozione è esaminata in riunione congiunta dal Consiglio Direttivo e dal

Collegio Probivirale dei Custodi delle Costituzioni per il parere. Dopo l'esame della proposta il Presidente convoca una Assemblea Straordinaria con specifica indicazione degli articoli dello Statuto di cui è fatta proposta di riforma nonché con indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.

L'avviso di convocazione è trasmesso ai soci singolarmente e con le predette indicazioni non meno di quindici giorni prima della data dell'Assemblea e pubblicato in visibile maniera presso la sede sociale per lo stesso periodo, del che sarà certificato l'avvenuto adempimento dal Presidente e dal Segretario.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese con la presenza di almeno i tre quarti (3/4) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Non possono essere oggetto di riforma se non ad unanimità di voti dei presenti ai sensi del precedente comma sesto i seguenti articoli:

art. 1 (ad eccezione della modifica della via in cui è ubicata la sede legale); art. 3 (comma primo e terzo); art. 4; art. 5; art. 10 (primo comma); art. 11; art. 43; art. 51; art. 52; i quali definiscono la irrinunciabile fisionomia di una Fraternita di Misericordia e le garanzie dell'essenzialità della sua vita associativa.

ART.51) REGOLAMENTO GENERALE, NORME DI ATTUAZIONE E REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE

L'Assemblea redige, a completamento delle norme del presente Statuto, il Regolamento Generale i cui articoli potranno essere riformati dall'Assemblea a normale maggioranza dei presenti.

L'ordine del giorno di tale adunanza deve espressamente far menzione degli articoli del regolamento di cui si propone la modifica.

Il Consiglio Direttivo provvede altresì a redigere un Regolamento Organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale.

ART.52) GESTIONE STRAORDINARIA

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Associazione e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito, o sia andata deserta, il Presidente dell'Associazione, segnala alla Confederazione Nazionale l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi.

La richiesta potrà anche essere presentata dal Presidente del Collegio Probivirale delle Costituzioni o da un gruppo di fratelli ordinari o da un qualunque interessato.

La Confederazione, dopo accertate le condizioni di anormalità e dopo dimostratisi inutili eventuali forme di intervento per la ripresa della normale vita associativa, nomina un Commissario

Straordinario che provvede alla provvisoria amministrazione dell'Associazione procedendo poi alla convocazione degli organi sociali per la ripresa della normale attività del sodalizio.

Ove tale ripresa risulti impossibile, e ove la convocazione di una speciale Assemblea a tale proposito rimanga priva di esito, il Commissario Straordinario provvede alla denuncia della situazione alla Autorità governativa ai sensi dell'art. 27, ultima parte, del codice civile nonché al Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 11 delle Disposizioni di attuazione del Codice Civile.

ART.53) SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione non potrà essere sciolta per delibera assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento, né finché rimanga un numero di fratelli attivi in grado di svolgere anche in parte opere di carità e di assistenza.

La delibera di scioglimento è presa da una Assemblea Straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Presidente in carica o dal Commissario Straordinario di cui all'art. 52.

Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di soci alla Assemblea e della speciale maggioranza di cui all'art. 50.

Dovrà essere rivolto tempestivo invito di partecipazione alla Confederazione Nazionale, che interverrà alla Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per eventuale opera di aiuto alla risoluzione delle difficoltà della Associazione.

Ove l'Assemblea deliberi lo scioglimento, nomina un liquidatore possibilmente appartenente alla categoria dei soci ordinari o dei quadri dirigenti della Confederazione Nazionale.

In caso di mancata nomina il liquidatore è nominato dal Tribunale Civile ai sensi dell'art. 11 delle Disposizioni di attuazione del codice civile possibilmente in persona appartenente ad una delle categorie sopra indicate.

I beni dell'Associazione residuati al netto dopo la chiusura delle operazioni di liquidazione sono ceduti dal liquidatore ad altra associazione a carattere locale di volontariato operante in identico o analogo settore e di ispirazione cristiana, che persegua fini di carità analoghi a quelli della Misericordia o, in mancanza alla Confederazione Nazionale.

La Confederazione provvederà a quanto necessario per cercare di ricostruire la Associazione ed in caso che ciò non fosse possibile destinerà i beni esclusivamente per scopi caritativi analoghi ai fini della disciolta Associazione.

ART.54) ARBITRATO

Dopo la conclusione della procedura davanti al Collegio dei Probiviri ed entro sei mesi dalla data della comunicazione formale della decisione in cui all'art. 41, comma 7, lett. c), del presente Statuto, è consentito l'esperimento dell'Arbitrato.

1. L'Arbitrato ha natura irrituale.

2. Il Lodo arbitrale deve essere pronunciato nel termine di centottanta giorni.

3. L'Arbitro può sospendere, in via cautelare, l'efficacia esecutiva delle decisioni del Collegio dei Probiviri.

Qualora l'Associazione sia soccombente è obbligata al pagamento *in toto* delle spese per entrambe le parti.

ART.55) DEFUNTI

Potranno essere segnalati all'Associazione dopo la morte i defunti di ambo i sessi i cui familiari desiderino farne suffragio con le particolari forme stabilite dall'Associazione.

ART.56) NORMA TRANSITORIA

Ai fini del riconoscimento e del mantenimento della personalità giuridica e/o dei requisiti richiesti dalla normativa tempo per tempo vigente ovvero richiesti dall'Autorità Amministrativa al fine dell'iscrizione nei Registri previsti dalla legge, il Consiglio Direttivo della Fraternita di Misericordia è autorizzato ad apportare al presente Statuto quelle modifiche che si rendessero indispensabili, salvaguardando i principi ispiratori della Fraternita di Misericordia.

ART.57) NORMA GENERALE

Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osservano le norme del Codice Civile integrate, in quanto non contrastanti, dalle disposizioni della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.